

## **Privacy e sanità: il Garante sanziona una ASL per diffusione di dati sanitari**

*Un paziente scopre che i suoi dati personali sono riconoscibili nel cartellone pubblicitario di un pronto soccorso e presenta reclamo al Garante Privacy. Multa alla ASL per 20mila euro.*

### **Dati sanitari: il reclamo del paziente**

Il Garante della privacy torna ad occuparsi di una tematica piuttosto delicata i “dati sanitari” e per l’ennesima volta infligge una sanzione ad una ASL, questa volta per diffusione illecita di dati sanitari.

Ma vediamo di ricostruire nel dettaglio la vicenda, che vede al centro un cartellone pubblicitario collocato all’interno di un ospedale.

**Un paziente veniva a conoscenza che il cartellone pubblicitario di un pronto soccorso riproduceva l’immagine di un operatore sanitario seduto al personal computer, il cui schermo mostrava una scheda di pronto soccorso contenente i suoi dati personali.**

Il paziente proponeva reclamo al Garante Privacy lamentando che, oltre ai suoi dati anagrafici, nella scheda di pronto soccorso, erano presenti ulteriori dati relativi al suo stato di salute e alla prestazione sanitaria ricevuta.

Nel contempo il reclamante si rivolgeva all’ASL competente per avanzare richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, chiedendo la immediata cancellazione dei dati.

### **Dati sanitari: la difesa dell’ASL**

Ricevuta la notifica dell’avvio del procedimento sanzionatorio, l’ASL interessata sottoponeva all’attenzione dell’Autorità Garante le seguenti argomentazioni difensive:

- nel cartellone in questione erano decifrabili solo i dati anagrafici (nome e cognome) dell’interessato, posto che nessun dato relativo alla salute era leggibile;
- il periodo di esposizione al pubblico del cartellone era stato di poche settimane;
- il predetto cartellone era stato posto per mera disattenzione in una zona di transito, nel corridoio principale di ingresso del pronto soccorso durante il periodo emergenziale del Covid.

A seguito della segnalazione, l’ASL si era attivata immediatamente rimuovendo il cartellone e collocandolo in un locale chiuso a chiave non accessibile al pubblico.

Oltre a ciò, la ASL si impegnava ad organizzare percorsi di formazione in materia di dati personali, in favore di dirigenti, neoassunti e dipendenti avviando all’interno dell’azienda sanitaria una campagna di sensibilizzazione e di addestramento del personale. Da ultimo, sempre al fine di prevenire simili episodi, l’ASL decideva di

predisporre una procedura aziendale che obbligava i direttori che intendevano realizzare qualsiasi materiale pubblicitario, informativo o promozionale di raccordarsi con i vertici della struttura aziendale competente anche allo scopo di acquisire la preventiva valutazione del Responsabile della protezione dei dati personali.

## **Dati sanitari: la decisione del Garante**

**Il Garante, accertato che nel cartellone pubblicitario erano visibili esclusivamente i dati identificativi dell'interessato, irrogava nei confronti dell'azienda sanitaria una sanzione nella misura di 20mila euro per diffusione illecita di dati sanitari.**

Perché il Garante ha sanzionato la Asl per **diffusione di dati sanitari**, se è vero che nel cartellone erano leggibili solo **il nome e il cognome dell'interessato**? Forse, si tratta una svista del Garante?

Assolutamente no! Per capire la decisione del Garante, occorre richiamare brevemente la definizione di dati sanitari o relativi alla salute contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679.

Si considerano **dati relativi alla salute** “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa **la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute**” ([art. 4, par.1, n. 15 del Regolamento](#)) Il considerando n. 35 del Regolamento precisa poi che i **dati relativi alla salute** “**comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria**”.

La disciplina in materia di protezione dei dati **impone il divieto di diffusione dei dati sanitari ad eccezione che l'interessato abbia espresso un esplicito consenso o che ricorra un'ideale base giuridica** ([art. 2 septies, comma 8 e art. 166, comma 2, del D.lgs. 196/2003](#) e art. 9 del Regolamento).

Il Garante Privacy, accogliendo la nozione estensiva di dato sanitario offerta dal Regolamento, ha ritenuto di dover sanzionare la ASL per diffusione illecita di dati sanitari ponendo l'accento sul fatto che **dati identificativi del paziente all'interno della scheda di pronto soccorso comprovavano che il soggetto aveva ricevuto una prestazione sanitaria in emergenza**. La circostanza era stata poi resa nota al pubblico mediante il posizionamento del cartellone pubblicitario in zona di transito all'ingresso dell'ospedale.

Da qui deriva la sanzione del Garante per diffusione illecita di dati sanitari che ci insegna come una semplice disattenzione (la pubblicazione di una scheda di pronto soccorso in un cartellone pubblicitario) può ledere i diritti fondamentali dell'individuo e come la natura intrinseca del dato personale può essere superata dal contesto in cui il dato viene a trovarsi.

Se vuoi leggere il provvedimento per esteso dell'Autorità Garante, clicca [qui](#)